

ASSOCIAZIONI

Compendi e Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Im. Sem. Anno ROMA L. 11 21 40 Per tutto il Regno L. 13 25 48 Solo Giornale, senza Rendiconti: ROMA L. 9 17 32 Per tutto il Regno L. 10 19 36 Estero, aumento spese di posta. Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15. Un numero arretrato costa il doppio. Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunci giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 80 per linee di colonna o spazio di linea. AVVERTENZE. Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Betta in Roma, via dei Lucchesi, n. 4; in Torino, via della Corte d'Appello, numero 22; Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1144 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 25 della legge 28 agosto 1870, numero 5858, col quale è data facoltà al Governo di accordare con decreto Reale concessioni di ferrovie a favore dell'industria privata e di quelle provincie e comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico Tesoro;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per i Lavori Pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata e resa esecutoria la Convenzione definitiva, stipulata nel giorno 10 ottobre 1872 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il signor Andrea Bettini rappresentato dal suo mandatario speciale signor Guglielmo Miller, per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata pubblica a cavalli da Firenze a Prato ed a Poggio a Caiano. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 31 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA. G. DEVINCENZI.

Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a cavalli da Firenze a Prato e da Firenze a Poggio a Caiano.

Per determinarsi in modo preciso le condizioni da osservarsi nella costruzione e nello esercizio di una strada ferrata a cavalli da Firenze a Prato e da Firenze a Poggio a Caiano, fra i signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, commendatore Quintino Sella deputato al Parlamento, e commendatore Giuseppe Devincenzi senatore del Regno, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato, ed il signor Andrea Bettini richiedente la concessione della strada predetta, rappresentato dal suo mandatario speciale signor Guglielmo Miller, negoziante, domiciliato in Firenze, come da atto di procura del 17 agosto 1872, agli atti di nota Fausto Filidei di Firenze, quale atto dovrà rimanere allegato alla presente Convenzione, è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1. È concessa al signor Andrea Bettini la facoltà di costruire e di esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo una strada ferrata a cavalli da Firenze a Prato e da Firenze a Poggio a Caiano, che verrà tracciata ed eseguita sul lato sinistro della strada provinciale, e la quale partendo da Firenze passi sulla destra presso la borgata di Peretola, percorra su questo lato la borgata e, giunta sulla piazza, si biforchi proseguendo da una parte, per lo Smannoro e la terra di Campi (Bisenzio), alla volta della città di Prato, e dall'altra, per Petriolo e S. Piero a Ponti, per il Poggio a Caiano.

È fatta facoltà al concessionario di far partire la strada ferrata anche da un punto interiore del territorio della Comunità di Firenze, quando ne abbia ottenuto il permesso da quella rappresentanza municipale.

Art. 2. La strada ferrata sarà costruita secondo i disegni in data 2 luglio 1872, sottoscritti dal signor ingegnere Tommaso Robertson e depositati presso il Ministero dei Lavori Pubblici, dopo di essere stati concordati colla Deputazione provinciale di Firenze, ai termini della deliberazione del 12 luglio 1872, unita alla presente Convenzione; salvo le modificazioni che per correggere i profili, o per disporre meglio il punto di partenza della strada ferrata dalla città di Firenze, saranno con la provincia e col Municipio di Firenze concordate.

Art. 3. La strada ferrata sarà costruita con tutti gli accessori indispensabili per un regolare servizio, prendendo per norma invariabile le seguenti condizioni:

a) Potranno essere stabilite delle fermate lungo la linea dove si crederanno necessarie;

b) La strada sarà ad un solo binario coi raddoppiamenti che potessero essere riconosciuti necessari per assicurare un buono e regolare servizio;

c) Le traversate a livello dovranno essere fornite di contro rotaia con regolare selciato. Saranno perciò eseguiti tutti gli adattamenti necessari per gli accessi e per il passaggio sui fossi laterali;

d) La massicciata della strada sarà composta di ghiaia naturale della migliore qualità;

e) Saranno adoperati per l'armamento regoli del peso e della forma stabilita dal tipo annesso al progetto;

f) Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata a cavalli dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidità assoluta e relativa all'uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualità scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi per le opere pubbliche nella provincia di Firenze.

Art. 4. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori e l'esercizio della strada per mezzo di un commissario a termini dei vigenti regolamenti. Le spese di tale sorveglianza saranno sostenute dal concessionario, che ne verserà anticipatamente di trimestre in trimestre l'ammontare nella Cassa dello Stato, in ragione di lire 5 per chilometro, durante il periodo della costruzione e quello dell'esercizio.

Art. 5. Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico della linea, dovrà aver provveduto i veicoli per i viaggiatori e per le merci e il numero dei cavalli e tutto il materiale necessario per un regolare esercizio, secondo le prescrizioni che dal Ministero dei Lavori Pubblici, sulle proposte del concessionario, saranno fatte.

Tutto il materiale mobile dovrà essere delle migliori qualità e costruito secondo i modelli approvati e che saranno riconosciuti più convenienti, e saranno in seguito approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6. Resta espressamente dichiarato che quando per circostanze di maggior concorso, o per altro qualsiasi motivo, occorrerà di far muovere sulla strada un maggior numero di carrozze; questi non potranno venire accordate l'una all'altra, ma ciascuna dovrà percorrere lo stradale tirata dai propri cavalli in modo indipendente.

Art. 7. Prima d'intraprendere i lavori il concessionario dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire trentamila in contanti, o in biglietti della Banca Nazionale, o in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia calcolate al corso di Borsa. Il deposito non verrà restituito se non quando i lavori saranno stati collaudati a senso dell'articolo 9 della pre-

sente Convenzione, e la strada sarà aperta al pubblico servizio.

Art. 8. I lavori di costruzione della strada ferrata dovranno essere incominciati entro un mese dalla data della promulgazione del decreto Reale con cui sarà approvata la presente Convenzione, e dovranno essere condotti ed attuati in modo che la strada venga aperta al pubblico servizio venti mesi dopo la data suddetta.

Art. 9. Compiuta la linea, il Governo e la provincia di Firenze faranno eseguire il collaudo per mezzo dei rispettivi loro delegati, e in contraddittorio del concessionario o suo rappresentante. Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale, l'armamento della via, non che al materiale mobile ed ai mezzi di trazione, per riconoscere se in tutte le parti siano state adempiute le prescrizioni di questo capitolato.

Art. 10. Il concessionario è autorizzato a fare quei regolamenti che crederà opportuni per il buon andamento del servizio, ma dovranno questi essere sottoposti alla sanzione del Ministero dei Lavori Pubblici, che li approverà sentito il parere della Deputazione provinciale di Firenze.

Art. 11. Nell'ordinamento del personale addetto all'esercizio della strada il concessionario dovrà ammettere per un quarto almeno impiegati tratti dalla categoria dei militari in congedo definitivo, giubilazione o riforma, qualora vengano riconosciuti adatti per il servizio.

Art. 12. Previa approvazione del Ministero, che l'accorderà sentito il parere della Deputazione provinciale, saranno dal concessionario stabiliti gli orari delle corse in modo da soddisfare ai bisogni delle località da percorrere, regolando a tale scopo convenientemente il numero e la velocità delle corse.

Art. 13. Il concessionario, per corrispettivo delle spese che dovrà sostenere per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata a lui concessa, è autorizzato a riscuotere tasse per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, sottoponendone la tariffa all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Le spese accessorie saranno determinate a seconda dell'articolo 275 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, allegata 2°.

Art. 14. Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo, nei punti toccati dalla ferrovia a cavalli, meno il tratto da Firenze a Prato e viceversa, ed in caso d'interruzione della ferrovia a vapore anche fra queste due città, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

Art. 15. Il sale, i tabacchi ed altri generi di privativa nei punti toccati dalla ferrovia a cavalli, salvo le eccezioni e riserve di cui nel precedente articolo, dovranno essere trasportati a metà del prezzo portato dalle tariffe che saranno attuate.

Art. 16. Per il trasporto di truppe o materiali, in caso di guerra, tutti i veicoli e cavalli impiegati nel servizio ordinario dovranno essere messi a disposizione del Governo, il quale pagherà colla tariffa regolare.

Art. 17. Ove avvenga che l'esercizio rimanga interrotto o che sia eseguito con gravi irregolarità, ed il concessionario o la provincia di Firenze, che per particolari accordi intervenuti si è riservato il diritto in questo caso di esercitare la strada, non provveda immediatamente al bisogno, il Ministero sarà in facoltà di applicare le disposizioni del 1° alinea dell'articolo 265 della vigente legge sui lavori pubblici, ferme restando le successive disposizioni dello stesso articolo, salvi però i diritti alla provincia di Firenze a senso del capitolato, di cui all'articolo 30 della presente Convenzione.

Art. 18. Se per causa di guerra il Governo facesse rimuovere le rotaie od intercettare in qualunque modo la strada ferrata, non sopporterà egli la spesa, ma il concessionario non potrà opporsi, né chiedere alcuna indennità per il sospeso esercizio. Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà ristabilita nel pristino suo stato a spese del Governo.

Art. 19. Il concessionario è responsabile tanto verso lo Stato, come verso i particolari, dei danni in qualsiasi modo cagionati dai suoi amministratori, agenti, preposti, o da altri impiegati al servizio della costruzione ed esercizio della linea, nel disimpegno delle loro funzioni, non che per ogni danno procedente dalla inosservanza delle condizioni della presente concessione, o dalla inosservanza dei regolamenti d'ordine pubblico.

Art. 20. La durata della concessione è stabilita nel termine di anni 90 a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della presente Convenzione.

Alla scadenza dei 90 anni l'attuale concessione s'intenderà spirata e tutti i diritti del concessionario sopra la strada passeranno, sotto le condizioni espresse dall'articolo 248 della legge sui lavori pubblici, nel Governo, il quale sarà in facoltà di acquistare il materiale mobile mediante il semplice pagamento del giusto prezzo venale.

Art. 21. È concessa, per il tempo stabilito all'articolo 8 per il compimento dei lavori, l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana per tutti i regoli, cusciniti, stecche, caviglie di ferro, piattiforme ed altri oggetti in ferro assolutamente necessari per il primo armamento della via. Dovrà in ciò il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che potranno essere prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 22. La costruzione della strada ferrata che è oggetto di questa concessione, e la sua manutenzione e riparazione sono dichiarate opere di pubblica utilità, e quindi saranno alla medesima applicate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti su tale materia.

Art. 23. Il Governo si obbliga a non fare concessioni di altre strade ferrate a cavalli parallele a quelle di cui nel presente atto, a distanza minore di 5 chilometri. Si riserva però il Governo il diritto di provvedere, secondo che verrà suggerito dall'interesse generale, sulle domande che potrebbero venire inoltrate per lo stabilimento di altre linee parallele da esercitarsi a locomotive, anche dentro l'indicato perimetro, dichiarando libero l'attraversamento in qualunque punto della linea concessa col presente atto, anche trattandosi di strade ferrate a cavalli.

Art. 24. Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade nazionali, provinciali o comunali, o di canali o di condotti d'acqua per qualunque uso, per cui fosse necessario attraversare la strada ferrata che fa oggetto del presente atto, il concessionario non potrà mettere ostacolo a tale attraversamento, con che però siano prese tutte le disposizioni necessarie perché non ne risulti alcun impedimento alla costruzione od all'esercizio della strada ferrata, né alcun danno o spesa al concessionario stesso.

Art. 25. Inorgendo qualche difficoltà nella esecuzione del disposto del presente capitolato, il concessionario dovrà rivolgersi direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetterà di decidere in proposito. In caso di discrepanza fra il Ministero ed il concessionario, le contestazioni verranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Art. 26. Al concessionario è riservato il diritto di formare una Società anonima per erogarlo negli obblighi assunti colla presente Convenzione. Questa Società sarà retta da un ita-

tuto da approvarsi dal Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 27. Il concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegga domicilio in Firenze nella casa di sua abitazione, via Tornabuoni, n. 14.

Art. 28. A garanzia del presente atto ed a titolo di deposito primordiale, ai termini di legge, il signor Andrea Bettini ha depositato la somma di lire tremila (L. 3,000) in contanti, come dalla prodotta bolletta di ricevuta della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, in data del 10 settembre 1872 corrente, num. 566.

Questa somma verrà imputata nel deposito definitivo richiesto dall'articolo 17 di questa Convenzione.

Art. 29. La presente Convenzione sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro, e solo sarà soggetta al pagamento del diritto fisso di una lira.

Art. 30. Oltre le condizioni espresse negli articoli che precedono, saranno osservate quelle speciali imposte dalla provincia di Firenze nell'anno capitolato di oneri del 19 luglio 1871, colle modificazioni portate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze del 15 novembre 1871 e della Deputazione provinciale del 23 febbraio 1872, che rimangono allegato al presente atto; non che le prescrizioni contenute nel titolo V della vigente legge sui lavori pubblici e nei regolamenti dalla medesima derivanti, in tutte quelle parti che possono essere applicabili alle strade ferrate a cavalli, e che non vennero modificate dal presente capitolato.

Art. 31. La presente Convenzione non sarà né definitiva, né valida, se non dopo approvata per decreto Reale.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale a Roma oggi 10 ottobre 1872.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

GIUSEPPE DEVINCENZI.

Guglielmo Miller, X. N.

Attilio Vivanti, Testimone.

Filippo Scarsato, Testimone.

Registrato a Roma il 10 dicembre 1872; al vol. 9, n. 5241, Esatte lire 1, cent. 20.

Il Direttore

L'anno mille ottocento settantadue, e questo di diciassette del mese di agosto, in Firenze.

Per la presente privata scrittura, redatta nelle forme volute dal vigente Codice civile del Regno d'Italia, da valere a tenore alla pari di pubblico strumento, e nel modo migliore di ragione appariva e sia noto come: Il signor Andrea Bettini, negoziante e possidente domiciliato in Firenze, col presente atto costitutivo, elegge a deputa a suo procuratore e mandatario speciale il signor Guglielmo Miller, negoziante domiciliato in Firenze, assente al presente atto, ma come se fosse presente ed accettante, per l'effetto che, portandosi detto signor Guglielmo Miller a Roma, devenga nel nome e nell'interesse di esso mandante alla stipulazione con Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, o con chi per esso, all'atto di convenzione relativo alla concessione della ferrovia a cavalli da Firenze a Prato, e da Firenze a Poggio a Caiano, da esso mandante riprova, autorizzando, conformemente a detto atto, procuratore a firmare in suo luogo e vece l'atto che in relazione alla concessione suddetta dovrà essere stipulata, mandando a tale scopo della clausola cum libera, et ut alter ego, e di ogni altra clausola che gli efferata, per l'effetto che detto mandante inteso e voluto, che in tutto quello e quanto detto signor Guglielmo Miller

APPENDICE

TAVOLE NECROLOGICHE

del 1872

4 - (Continuazione - Vedi n. 5)

SCIENZIATI

Italiani.

De Mauro dottore Odoardo, di Roma, medico, membro dell'Associazione medica romana. Boffi cav. Giuseppe, di Torino, dottore in medicina. Morosini conte Andrea, di Venezia. Legnani ingegnere Carlo, di Pavia. Prampolini dott. Giovanni, di Rubiera (Emilia), medico. Del Muratore dottor Egidio, di Firenze, medico e chirurgo. Allegritti ingegnere Giovanni di Arezzo. Gioppi dott. Giovanni Antonio, professore di oculistica nella R. Università di Padova. Faenza dott. Giovanni, di Padova, ingegnere civile e matematico. De Kandler dottor Pietro, di Trieste, illustre archeologo. Colombani dottor Giuseppe, di Carbonara Ticino, medico. Cappelletti dottor Giovan Battista, chirurgo primario dell'ospedale di Trieste.

Zaffiro dottor Agostino, di S. Stefano a Cambrata, medico e chirurgo. Montani Bonaventura, di Albano della Lucania, già professore di fisica e scienze naturali nel grande Ateneo medico-chirurgico di Napoli, ed autore della grande carta geologica del Napoletano. Salvatore De Lucia, di Napoli, medico. Giannelli cav. Luigi Giuseppe, membrò del Consiglio superiore di sanità, ed autore d'importanti memorie scientifiche. Carino prof. Dina, direttore dell'Istituto tecnico di Livorno. Torti dott. Alberto, di Castelnuovo Scivina, professore di matematiche. Finzi dott. Felice, di Correggio, professore archeologo. Karico Blamberg, professore di meccanica presso l'Accademia di commercio e nautico di Trieste. Franceschini dottor Bortolo, di Padova, ingegnere civile. Trompeo comm. Benedetto, di Biella, medico capo del manicomio di Torino, presidente dell'Accademia di medicina della stessa città. S. de Renzi, di Napoli, medico di fama europea ed autore della Storia della medicina in Italia. Ferrari cav. Antonio, di Parma, ingegnere capo del Genio civile. Carlo Mollaioli, di Perugia, chimico. Zaccaria Francesco, di Genova, dottore in medicina e chirurgia. Quaghiotti dott. Alessandro, medico direttore nell'esercito. Lazzari-Barilli prof. Vincenzo, di Cremona;

dottore in matematiche e preside all'Istituto tecnico di Treviso. Bellotti cav. prof. Alessandro, di Bergamo, preside dell'Istituto tecnico Principe Amedeo a Monza. Vaudini cav. Giovanni, di Modena, ingegnere capo del Genio civile nella provincia di Luca. Pignacca dottor Giulio, di Pavia, medico. Gambardi dottor Girolamo, medico alienista e direttore del manicomio provinciale di Ferrara. Usiglio dottor Giuseppe, di Modena, medico. Negretti comm. Giovanni, di Agróna (Novara), ispettore del Genio civile in ritiro. Tagliametti dott. Mariano, di Salvia in Basilicata, medico e naturalista. Bertone di Sambuy marchese Emilio, agronomo ed enologo, presidente della R. Accademia di agricoltura e del Comitato agrario di Torino. Torri dott. cav. G. B. di Brescia, oculista. Susan dott. Carlo, di Chioggia, matematico, direttore delle scuole tecniche di Oderzo. Lovati comm. prof. Teodoro, di Pavia, preside della Facoltà medico-chirurgica in quella Università. Puccinotti comm. Francesco, di Urbino, medico, autore di opere scientifiche di gran valore. Milani dott. Eugenio, di Ferrara, medico e chirurgo. Nigrizoli dott. Gaetano, professore di chimica applicata nell'Università di Ferrara. Zuccagni-Orlandini comm. Attilio, professore di statistica nel R. Istituto di studi superiori di Firenze, presidente dell'Ateneo italiano. Rigoni cav. Simone, di Fignine, professore di veterinaria.

Masi dott. Antonio, professore di anatomia all'Università di Sassari. Bassi dott. Carlo, di Vicenza, medico della marina militare italiana. Ghedini ingegnere Giovanni, di Bologna, matematico. Stranieri. Carlo Le Hardy de Beaulieu, già professore alla Scuola mineraria di Mons. F. Hanno, professore di filosofia alla Università di Eidelberg. Il barone De Laborie, numismatico francese. M. Combes, membrò dell'Istituto e direttore della Scuola mineraria di Parigi. G. Schmidlin, di Basilea, direttore della ferrovia centrale svizzera. Spring dottor Antonio, professore di medicina all'Università di Liegi. Mouchelet bey, ispettore generale dei lavori pubblici dell'Egitto. Le Hon Enrico, pittore e naturalista belga. M. J. Trendelenburg, professore di filosofia all'Università di Berlino. Giovan Giacomo Guilet De Miribel, chimico francese. Voizina dott. Felice, di Parigi, medico alienista. Il dottore Thibaudière, medico dell'ospedale generale di Liòne. M. Monnet, ingegnere in capo del dipartimento delle Bocche del Rodano. Il dottore Sayerio Richard, già medico dell'ospedale della Riboizière. Il dottore Gannal, di Parigi, celebre imbalsamatore di cadaveri. Adolfo Richard, professore aggregato all'Fa-

oltà medica di Parigi e chirurgo dell'ospedale Beaujon. Il dottor Denonvilliers, ispettore generale dell'insegnamento superiore in Francia. Assopio comm. Costantino, di Atene, professore di letteratura greca e latina all'Università di Atene. Il dottore Le Prestre, chirurgo capo dell'ospedale di Caen, e naturalista. Sir Federico Carpentier-Skey, illustre medico inglese. D. Vigla, professore, medico dell'Hôtel-Dieu a Parigi, e membrò dell'Accademia di medicina di Francia. Ettore Hureau, Architetto francese. M. Simonnet, dotti chimico francese. F. Steranch, di Vienna, delegato austro-ungherese presso la Commissione internazionale del metro a Parigi. Il dottore Quénel, direttore del servizio della sanità marittima a Rochefort. J. Cros, ispettore generale del Genio marittimo in Francia. M. Cabantous, decano della Facoltà di diritto di Aix in Provenza, ove professava il Diritto amministrativo. Augusto Jourdiar, di Versailles, economista ed agronomo. Il dott. Felice Voisin, medico alienista francese, Van Risseghem, professore di botanica e di farmacologia all'Università di Bruxelles. Giulio Pictet de la Rive, naturalista e professore di zoologia e di anatomia comparata all'Accademia di Ginevra. Levy dott. Michele, direttore dell'ospedale di Val de Grâce di Parigi.

suo procuratore sarà a fare ed operare in esecuzione del presente speciale mandato, e in tutto quello che potrà avere rapporto con l'atto di convenzione da stipularsi come sopra in Roma dal Regio Ministero dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia da una parte, e detto suo mandatario dall'altra, non possa essergli opposto difetto di mandato e di facoltà, promettendo infine, conforme promette, di aver sempre e fino da ora, per rato, grato, valido e fermo tutto quello quanto dal detto suo procuratore sarà fatto ed operato in esecuzione del presente speciale mandato, e di rilevare indenne in ogni ecc.

Andrea Bettini, clego e deputo come sopra. Silvestro del fu Sebastiano Giraldi, Scritturale domiciliato a Firenze, testimone. D. Cesare del fu Giuseppe Marchionni, Legale domiciliato in Firenze, testimone.

L'anno mille ottocento settantadue, e questo dì diciassettesimo agosto, in Firenze:

Costituiti personalmente avanti di me notaro infrascritto i suddetti signori Andrea Bettini come parte, e Silvestro Giraldi e dottor Cesare Marchionni come testimoni, tutti come sopra domiciliati e qualificati, ed a me notaro suddetto benissimo cogniti, previa lettura fattasi del soprascritto atto di procura speciale, dopo averlo il signor Bettini pienamente ratificato, ha come sopra apposta al medesimo la propria firma, di suo pugno e carattere, insieme contestualmente ai suddetti testimoni, alla mia vista e presenza; in quorum ecc.

Avv. Fausto del fu Giuseppe Filidei, notaro Regio residente in Firenze.

Il consigliere presidente del tribunale civile e correctionale di Firenze certifica vera la firma del signor avvocato Fausto Filidei notaro a Firenze.

Il 17 agosto 1872.

Fuocioni. Cesare Mattucci.

Convenzione per la costruzione di una ferrovia a cavalli da Firenze a Prato e da Firenze al Poggio a Caiano, da impiantarsi sulle strade omologhe.

Il Consiglio provinciale di Firenze

Con deliberazione del dì diciassettesimo luglio mille ottocento settantuno, approvata con ordinanza prefettoriale di questo stesso giorno, concedeva al signor Andrea Bettini di Firenze la facoltà di usare, per il tempo a termine di 99 anni, delle strade provinciali da Firenze a Prato e da Firenze al Poggio a Caiano, per apporre ed esercitare sopra un lato delle strade medesime un binario di strada ferrata a cavalli alle condizioni di che nella città deliberazione, incaricando la Deputazione provinciale di eseguire la deliberazione medesima e di stipulare gli atti ulteriori.

Al seguito di che, fra il signor commendatore Massimo Cordeiro, marchese di Montezemolo, senatore del Regno, prefetto di Firenze, nella sua qualità di presidente della Deputazione provinciale, ed il signor Andrea Bettini, si è convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1. La provincia di Firenze, e per essa il signor marchese Montezemolo come presidente della Deputazione provinciale, concede al signor Andrea Bettini accettante l'uso delle strade provinciali da Firenze a Prato e da Firenze al Poggio a Caiano all'oggetto che il signor concessionario possa apporre la guida di ferro per una strada ferrata a cavalli.

Art. 2. La concessione dell'uso delle vie sopra rammentate dovrà durare per 99 anni, a cominciare dalla data del decreto Reale che approvi la concessione governativa per la costruzione della strada ferrata medesima. Spirato il qual termine la concessione cesserà di pieno diritto, e la provincia sarà libera di far muovere le guide apposte sulla strada senza verun compenso al concessionario.

Art. 3. Il sig. Andrea Bettini si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese e pericolo la strada ferrata a cavalli la quale, partendo dal confine del territorio comunale di Firenze, percorrerà il lato sinistro della strada provinciale passando sul lato destro presso la borgata di Peretola, percorrerà in questo lato la borgata medesima, e giunta sulla piazza, si biforccherà proseguendo per una parte per lo Smanorato e la terra di Campi (Bisenzio) alla volta della città di Prato, e dall'altra, per Petriolo e S. Piero a Ponti, si condurrà al Poggio a Caiano; secondo i profili e disegni firmati dagli ingegneri Ferdinando Mascanzoni Angelini e Giovanni Jacini, e approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici con deliberazione del 10 marzo 1866, concordata dal Consiglio provinciale con deliberazione del 28 maggio 1866

Art. 4. Sarà lecito al concessionario, in occasione del tracciamento definitivo, d'introdurre, previo consenso della Deputazione provinciale e del Ministero dei Lavori Pubblici, modificazioni parziali al progetto approvato, come altresì di fare nello eseguirlo delle opere quelle variazioni che saranno pazientemente consentite.

Art. 5. Tutte le spese di espropriazione per l'allargamento dei tratti delle strade provinciali, allargamento e abbassamento dei ponti e sistemazione del piano stradale, secondo la piante e i profili approvati, sono a intero carico del concessionario.

Art. 6. La sistemazione del piano stradale, sia per rialzamento come abbassamento, e l'abbassamento della volta dei ponti dovrà comprendere tutta la larghezza della strada provinciale, procurando di non porre impedimento al libero scolo delle acque, di disporre durante i lavori le cose per modo da non interrompere mai il transito sulle strade predette, e di arrearlo il minore incomodo possibile ai passeggeri.

Art. 7. Le opere suddescritte, da eseguirsi prima dell'apposizione del binario, dovranno essere concertate ed eseguite sotto la dipendenza degli ingegneri provinciali.

Art. 8. Prima di intraprendere i lavori il concessionario dovrà depositare nella cassa della provincia ed in contanti, o in biglietti di Banca, o in cartelle del debito pubblico del Regno d'Italia da valutarsi al corso di Borsa, la somma di lire trentamila.

Art. 9. Tale deposito di lire 30,000 verrà restituito al concessionario in proporzione ratafata di un quarto per ogni quarta parte eseguita delle opere e provviste, da valutarsi dal Genio civile della provincia.

Però l'ultimo quarto non sarà pagato se non quando sia eseguito il collaudo dei lavori di che all'articolo 12, e la strada ferrata sia aperta all'esercizio in tutta la sua estensione e non si abbiano reclami per parte dei proprietari frontisti espropriati o danneggiati.

Art. 10. Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro un mese dalla promulgazione del decreto Reale, e averli compiuti entro venti mesi dalla data suddetta.

Inoltre il concessionario medesimo è obbligato per tutta la durata della concessione al mantenimento del piano stradale per la sezione necessaria all'esercizio ed al servizio della strada ferrata in modo uguale, se non migliore, a quello adottato per la rimanente sezione della via provinciale.

Art. 11. La provincia di Firenze farà sorvegliare per mezzo dei suoi ingegneri la buona esecuzione dei lavori, ed in ispecie la regolare apposizione delle guide di ferro sulla strada provinciale, e il concessionario dovrà provvedere a che anche questi lavori sieno eseguiti senza impedire l'uso della via provinciale.

Art. 12. Compita la linea, la provincia di Firenze farà eseguire il collaudo dei lavori per mezzo dei suoi ingegneri unitamente ai delegati governativi.

Art. 13. Tutte le spese di vigilanza, di ricognizione e di collaudo, che possono occorrere durante la costruzione e l'esercizio della strada ferrata, saranno a carico del concessionario.

In caso di contestazione il loro ammontare verrà fissato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Art. 14. Il concessionario dovrà nell'ordinamento del personale non tecnico, addetto all'esercizio della strada ferrata a cavalli, avere per un quarto almeno impiegati toiti dalla classe dei vetturini e barrocchiali, che per l'impianto di questa strada ferrata verranno a mancare di lavoro.

Art. 15. Avrà il concessionario medesimo il diritto di preferenza per il prolungamento delle linee sulle due strade provinciali, senza però che per questo possa essere impedito alla provincia di concedere ad altri un tale diritto quando esso non volesse o non potesse valersene.

Art. 16. Mancando il concessionario ad alcuna delle condizioni contenute nella presente concessione, perderà il deposito di che nell'articolo 8, e omettendo d'intraprendere o oprimere la costruzione della linea, nei termini stabiliti dall'articolo 10, s'intenderà il concessionario stesso decaduto dalla presente concessione senza bisogno di costituzione in mora, alla quale rinunzia, e dovendosi intendere che il fatto stesso valga per interpellazione.

Art. 17. Quando l'esercizio della linea rimanesse interrotto o fosse eseguito con grave irregolarità, per modo che l'Amministrazione gover-

nativa si trovi nel caso di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 255 della legge sui lavori pubblici, la provincia si riserva, appena ne abbia avuto avviso dalla superiore Amministrazione governativa, di prendere essa a spese e rischio del concessionario le misure necessarie per assicurare il ristabilimento, la regolarità e l'andamento del servizio, e quando il concessionario mancasse alle intimategli ingiunzioni per modo che dovesse incorrere nella decadenza della concessione governativa, la provincia si riserva la facoltà o di pronunziare essa stessa la decadenza del concessionario dall'uso delle strade provinciali ad esso concesse, e di assumere l'esercizio della strada, o di convenire ad altri particolari accordi coll'autorità governativa.

Art. 18. La provincia potrà sempre imporre al concessionario quelle cautele nell'esercizio della strada ferrata che assicurino il transito sulla via provinciale, ed avrà diritto di dare il proprio voto sul regolamento d'isterna amministrazione e sugli orari delle corse prima che siano approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 19. Inocorrendo qualche difficoltà sulla esecuzione di queste convenzioni, il concessionario dovrà rivolgersi direttamente alla Deputazione provinciale, alla quale spetterà il decidere. In caso di discrepanza fra la Deputazione e il concessionario, le contestazioni verranno definite inappellabilmente e senza rimedi ordinari o straordinari dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 20. Il concessionario si riserva di presentare alla Deputazione provinciale il nome della Società la quale assuma in definitivo la costruzione e l'esercizio della strada ferrata.

Art. 21. S'intende che la Convenzione del 31 gennaio 1867, concordata fra questa Amministrazione provinciale e il signor Andrea Bettini sotto la condizione che venisse approvata per decreto Reale, non debba avere effetto veruno e debba considerarsi come non esistente.

Firenze, diciannove luglio mille ottocento settantuno.

Il Prefetto: Montezemolo.

Andrea Bettini.

Frediano Fioridelli, testimone.

Ulisse Orsina, testimone.

Addì diciannove luglio mille ottocento settantuno, costituiti personalmente avanti di me notaro sottoscritto i signori illustrissimi signor commendatore Massimo Cordeiro, marchese di Montezemolo, senatore del Regno, prefetto di Firenze e presidente del Consiglio provinciale, ed il signor Andrea Bettini di Firenze, a me notaro ed ai testimoni infrascritti benissimo cogniti, previa lettura del presente atto, lo hanno ratificato e firmato alla presenza mia e del signor Frediano del fu Giovanni Fioridelli, impiegato provinciale, e Ulisse del fu Giuseppe Crespi, custode della Regia prefettura, testimoni idonei, i quali contestualmente ed alla mia presenza hanno con me firmato il presente atto, ed in fede

Filippo del fu dott. Luigi Ferracchi, notaro Regio residente in Firenze.

Registrato a Firenze il diciannove luglio mille ottocento settantuno, registro trentasei, foglio centosedici, numero cinquemila quattrocento venti.

Ricevuto lire tre e centesimi sessanta.

Il Ricevitore: Masini.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE

SEZIONE STRADALE

Adunanza del dì 15 novembre 1871.

OGGETTO.

Ferrovia a cavalli. Modificazioni alla Convenzione.

Estratte dal protocollo delle deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze dell'anno 1871, s. c.

Addì 15 novembre 1871.

Adunati Serv. Serv. gli illustrissimi signori presidente e consiglieri in numero legale per trattare, ecc.

Omissis, ecc.

Il Consiglio provinciale.

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale in data del 28 ottobre p. p., con la quale ha replicato alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Nota 6 ottobre, circa l'adempimento della concessione della ferrovia a cavalli per Prato a Poggio a Caiano, e

MAGISTRATI

- Italiani. Starnini avv. Armagosto, presidente di sezione di Corte d'appello. Viscardi comm. Lodovico, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli. Parodi avv. Carlo Venesio di Genova, consigliere di quella Corte d'appello. Ottaviano Maria Zorzi, patrio veneto, che fu procuratore del Re ad Aquileja sotto Napoleone I. Morjes avv. Pietro, di Nizza Marittima, consigliere di Corte d'appello in ritiro. Campora comm. Bartolomeo, di Valenza-Po, primo presidente di Corte d'appello in ritiro. Pozzi avv. avv. Celestino, cancelliere capo alla Corte d'appello di Torino. Gallo avv. Pietro, di Busca, già presidente della Corte delle assise di Torino. De Luca comm. Salvatore, di Palermo, primo presidente onorario di quella Corte di Cassazione. Armissoglio comm. Luigi, di Torino, presidente di quella Corte d'appello in ritiro. Albertelli avv. Ferdinando, di Corniglio, presidente del tribunale civile di Parma. Vincenzo Amich, sostituto procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Palermo. Pensa di Marsiglia conte Gherardo, consigliere alla Corte d'appello di Torino.

GIURECONSULTI

- Italiani. Rubatto avv. Giuseppe, di Macello in Piemonte. Masi dottor Fausto, di Bologna. Mazzola dottor Giuseppe, di Pavia. Crovetti dottor Giovanni, di Modena. Catanzaro avvocato Enrico, di Firenze. Muratori avv. Emanuele, professore di Diritto internazionale all'Università di Palermo. Landrini avv. Vincenzo, di Firenze. Doveri avv. avv. Alessandro, professore di Diritto romano all'Università di Pisa. Brusoni avv. avv. Giacomo, di Padova. Pizzamiglio avv. avv. Clemente, di Codogno, il cui libro Sulla riforma dei giurati vinse nel 1871 il premio nel concorso Ravizza a Milano. Ferro avv. Francesco, di Treviso, membro di quel Governo provvisorio nel 1848. Carancini avv. Francesco, di Roma.

IMPIEGATI

- Italiani. Boggio barone Carlo, di Cuneo, consigliere di S. M. e tesoriere generale del Regno, in ritiro. Fabbrini avv. Domenico, segretario nel Regio Archivio di Stato di Firenze. Loggiero Angelo, di Torino, segretario al Ministero delle Finanze. Cavi comm. Giugliano, intendente militare. Osenga avv. Giuseppe, di Parma, ragioniere capo nel Ministero dell'Interno. Carlo avv. Paolo Gerolamo, di Genova, intendente generale in ritiro. Panizzardi comm. Antonio, di Voghera, ex-prefetto. Bollero avv. Carlo, direttore del Lazzaretto della Spezia. Tizi avv. Bonaventura, intendente provinciale di finanza a Brescia.

il diritto del Governo di subentrare nell'esercizio della linea dopo spirata la concessione; Viste le repliche e schiarimenti somministrati dal Ministero dei Lavori Pubblici con ufficio 25 ottobre, n. 6730;

Considerando che il Ministero ha espressamente dichiarato che lo Stato intende di subentrare solo nel diritto d'uso delle vie provinciali concesse al Bettini, escludendo il concetto che dopo la scadenza dell'attuale concessione potesse il Governo stesso divenire proprietario della strada;

Considerando che dopo tali dichiarazioni può senza danno veruno aderire alla richiesta modificazione dell'articolo 2 della convenzione,

Delibera:

Che a modificazione della deliberazione del dì 14 luglio 1871, e in deroga all'articolo 2 della convenzione con quella approvata, al Governo è data facoltà, spirata che sia la concessione, di subentrare nei diritti d'uso delle vie provinciali, nelle quali saranno impiantato vergha per l'esercizio della ferrovia a cavalli, e negli obblighi relativi assunti dal concessionario.

Il Consiglio approva.

Il Presidente: Conte De Cambray-Digny.

Il Consigliere anziano: C. F. Petrali.

Il Segretario: Avvocato Carlo Panatieri.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Adunanza del dì 23 febbraio 1872.

OGGETTO.

Ferrovia a cavalli da Firenze a Prato e Poggio a Caiano.

Modificazioni alla Convenzione.

Estratte dal protocollo delle deliberazioni della Deputazione provinciale di Firenze dell'anno 1872, s. c.

Addì 23 febbraio 1872.

Adunati Serv. Serv. gli illustrissimi signori presidente e deputati in numero legale per trattare, ecc.

Omissis, ecc.

La Deputazione provinciale.

Vista la lettera del Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 gennaio decoro, colla quale accettando le modificazioni introdotte con deliberazione 28 ottobre 1871 alla Convenzione stipulata col signor Andrea Bettini, per una ferrovia a cavalli da impiantarsi nelle vie provinciali da Firenze a Prato e da Firenze al Poggio a Caiano, insiste perchè la durata della concessione sia limitata a 90 anni, limite massimo fissato dalla legge 28 agosto 1870;

Considerando come tanto la provincia quanto il concessionario Bettini non abbiano interesse ad insistere in una maggiore durata della concessione;

Ritenuta l'urgenza e valendosi della facoltà straordinaria contenute nell'articolo 180, § 9, della legge comunale e provinciale,

Delibera

Che l'articolo 2 della Convenzione stipulata fra la provincia ed il concessionario signor Andrea Bettini nel dì 19 luglio 1871 sia nel primo alinea come appresso modificato:

«La concessione dell'uso delle vie sopra rammentate dovrà durare per 90 anni; a decorrere dalla data del decreto Reale che approva la concessione governativa per la costruzione della strada ferrata medesima.»

Per il Prefetto Presidente: Masini.

Il Deputato anziano: Fuocioni.

Il Segretario: Palaghi.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Adunanza del dì 12 luglio 1872.

OGGETTO.

Ferrovia a cavalli.

Modificazioni all'andamento. Tariffe.

Estratte dal protocollo delle deliberazioni della Deputazione provinciale di Firenze dell'anno 1872, s. c.

Addì 12 luglio 1872.

Adunati Serv. Serv. gli illustrissimi signori presidente e deputati in numero legale per trattare, ecc.

Omissis, ecc.

Vista l'istanza del signor Andrea Bettini, concessionario di una strada ferrata a cavalli da Firenze a Prato e da Firenze a Poggio a Caiano, con la quale richiede che il Consiglio pro-

Mariotti avv. Antonio, prefetto di Belluno.

- Gravier Paolo Camillo, di Alba, già direttore capo di divisione al Ministero degli Affari esteri. Fornasari avv. Domenico, di Torino, controllore del Regio arsenale, in ritiro. Costanzo avv. Giovanni, di Casale Monferrato, regio esattore in ritiro. Operi Matteo, di Morone, ispettore delle contribuzioni dirette. Benacchio Marco, ispettore sanitario municipale di Padova. Giglioli avv. Pio, di Alessandria, teorico provinciale in ritiro. Massa-Saluzzo-Giuliani di Castellar-Ponzano conte Federico, di Casolnovo, commissario di leva in ritiro. Fenoglio comm. Pietro, di Torino, economo generale del benefici vacanti nelle antiche provincie. Vaudini avv. Giuseppe, ingegnere capo governativo della provincia di Lucca. Ambrosoli comm. Filippo, capo di divisione al Ministero di grazia e giustizia. San Martino di Chiesanova conte Luigi, di Ozegna (Ivrea), segretario al Ministero della guerra. Marini avv. Ippolito Francesco, già segretario capo alla Biblioteca della R. Università di Torino.

DONNE CELEBRI

- Italiane. Aldofredi-Terzi contessa Maria, di Bergamo, che nel 1859, per l'assistenza prestata ai feriti in guerra, ebbe da Napoleone III la gran medaglia d'oro.

vinciale voglia pronunziarsi sulla modificazioni introdotte nel progetto della strada ridetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale del 23 maggio 1866, la quale autorizza la Deputazione ad approvare i progetti e le perizie ecc., e la successiva del 12 settembre 1868, con la quale viene autorizzata la stessa Deputazione a proporre la tariffa per trasporto dei viaggiatori e delle merci ecc.;

Viste le modificazioni progettate sull'andamento della linea ferrata;

Attesochè queste modificazioni alterino per nulla il primitivo progetto, e siano anzi intese a migliorare l'andamento della linea senza alcun danno dei piani stradali, e senza alcun incomodo di chi deve percorrerli, inquantochè in sostanza non si tratta che della apposizione di due regoli di ferro a piano di strada, sui quali corre specialmente un ordinario veicolo o carrozza, e quindi si ravvisano meritevoli di approvazione.

Attesochè non sembri il caso di redigere una tariffa di dettaglio per trasporto dei viaggiatori e delle merci per chilometro e per classe; inquantochè, avendosi le tariffe dallo strade ferrate, possono queste servire utilmente anche alla ferrata a cavalli, limitandone o modificandone i prezzi;

Per questi motivi:

La Deputazione provinciale.

In vista dei poteri conferitigli dalle deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze del dì 29 maggio 1866 e 12 settembre 1868, approvò le modificazioni ultime introdotte nell'andamento della linea, ed è di parere che possano essere dal superiore Governo approvate;

Propone l'adozione delle tariffe delle strade ferrate, fissando il massimo al 50 per cento dei prezzi nelle medesime stabilito per chilometro o per classe, tanto per i viaggiatori, quanto per le merci, che possa dal Governo venire approvata.

Per il Prefetto Presidente: Masini.

Il Deputato anziano: Fuocioni.

Il Segretario: Palaghi.

Viste: Il Ministero dei Lavori Pubblici G. DEVICENZI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cop decreto 28 dicembre 1872, e sulla riserva espressa nell'articolo 2 del precedente decreto 5 novembre, è stato conferito un posto gratuito nel R. Collegio Ghislieri di Pavia a ciascuno dei seguenti giovani:

Fogliani Achille.

Dalia Volta Andrea.

Zanchi Enrico.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione P. PADOA.

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Avviso di concorso ai posti di ufficiali d'ordine nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti colla stipendio di lire 1200 in conformità dei R. decreti 3 novembre 1872, n. 1124 e 1125, colle norme seguenti:

1° Gli aspiranti al concorso devono presentare domanda al Ministero non più tardi del 20 gennaio p. v. col mezzo del procuratore generale della Corte d'appello nel cui distretto dimorano, accompagnata da documenti, coi quali comprovino:

- a) Di essere cittadini italiani; b) Di avere non meno di diciotto e non più di trent'anni; c) Di non essere stati condannati e di non essere sotto giudizio per crimini o debiti; d) Di non essere in istato di fallimento e non riabilitati, e di non essere nello stato d'interdizione e di inabilitazione; e) Dovranno inoltre produrre la licenza di giunioro o di scuola tecnica. Il procuratore generale nell'accompagnare le istanze al Ministero, unirà le informazioni sulla condotta e moralità degli aspiranti.

2° Gli esami si terranno in Roma nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti o nel locale che sarà designato, innanzi ad apposita Commissione formata di tre membri, a norma dell'art. 5 del R. decreto 3 novembre 1872, n. 1125.

3° Gli esami saranno scritti ed orali. Essi avranno principio il giorno 10 febbraio 1873

Luisa Amalia Paladini di Lucca, scrittrice di pregevoli opere didattiche e direttrice dell'educandato Vittorio Emanuele in Lecce.

Maria baronessa Miretti, che nella guerra franco-germanica ebbe si distinse sui campi di battaglia quale suora di carità.

La principessa Irene Pignatelli-Actor, di Messina.

Straniere.

Enrichetta Beecher-Stowe, di Nuova York, scrittrice del noto romanzo popolare La capanna dello zio Tom e di altri lavori letterari non meno pregevoli.

Ottavia Goethe, di Weimar, vedova dell'unico figlio di Wolfgang Goethe.

Madama di Janbert, viscontessa di Anglars de Bousignac, abbadesse e fondatrice del convento di Nostra Signora delle Arti a Parigi.

Enrichetta Maria Luigia Schiller, ultima figlia del celebre poeta tedesco.

Giovanna Cistern da Courtiras, viscontessa di Saint-Mars, conosciuta nel mondo letterario sotto il nome di contessa Daub.

Clemenza Robert, di Parigi, che scrisse molti romanzi.

Maria Somerville, di Edimburgo, celebre matematica, cui si debbono: La sua economia celeste, la geografia fisica, lo studio Sulla scienza molecolare e microscopica ed altre opere di gran merito.

FINE.

alle ore nove antimeridiane o verseranno sulle nozioni generali di ordinamento e regolamento giudiziario. Vi sarà aggiunto un tema di composizione italiana possibilmente affine agli studi ed alle funzioni dell'ufficio al quale si concorre.

4° Gli esami scritti saranno dati in due giorni. In ciascun giorno è concesso un tempo di otto ore per gli elaborati.

5° Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorchè il testo delle leggi, nè di comunicare fra loro o con persone estranee. Quegli che contravviene a questa disposizione sarà escluso dal concorso, e l'esame da lui fatto sarà nullo.

La Commissione invigilerà sulla caservanza di queste disposizioni; e a tal fine uno dei suoi membri rimarrà nella sala degli esami per tutta la durata dei medesimi.

6° A misura che i candidati compiono il lavoro, devono consegnarlo da essi firmato al membro della Commissione che si trova presente. Questi lo chiuderà in un plico nel quale sarà indicata l'ora in cui il lavoro è consegnato.

Il plico firmato da lui e dal candidato sarà suggellato.

7° Ciascun membro della Commissione disporrà di dieci punti per l'esame orale e di altrettanti per ciascun tema dell'esame scritto.

Per essere dichiarato idoneo è necessario riportare per l'esame scritto e per l'esame orale più della metà dei punti di cui la Commissione dispone.

8° Gli aspiranti dichiarati idonei saranno classificati per merito secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di merito sarà preferito quegli che si sia distinto per conoscenza di lingue straniere, per maggiore purezza di dettato e per migliore calligrafia.

Roma, addì 27 dicembre 1872.

Per il Ministro: FERRARI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI.

Avviso di concorso ai posti di volontari nell'Amministrazione carceraria.

Doendosi provvedere all'ammissione di volontari nell'Amministrazione carceraria, è aperto il relativo concorso per mezzo di esami, in conformità dell'art. 7 del R. decreto 10 marzo 1871, N. 113 (Serie 2°).

Le condizioni che si richiedono per l'ammissione al detto concorso sono le seguenti:

Essere nazionale;

Avere età non minore di 18 anni nè maggiore di 32;

Presentare l'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune;

Esibire la prova di avere compiuto almeno il corso degli studi nei licei o negli istituti tecnici, e di avere conseguito la laurea da uno di questi due corsi;

I titoli comprovanti le indicate condizioni dovranno essere uniti alle domande di ammissione al concorso, le quali verranno scritte su carta bollata da una lira, e trasmesse alla Direzione Generale delle carceri non più tardi del 31 gennaio p. v. per mezzo delle rispettive prefetture;

Le domande che non fossero regolari saranno respinte;

I candidati ammessi al concorso ne saranno in tempo debito prevenuti.

Con altro avviso saranno indicati i giorni e le località in cui avranno luogo gli esami.

Gli esami saranno scritti e orali.

Quegli scritti verseranno sulle seguenti materie, cioè:

a) In una composizione italiana;

b) Nella soluzione di due quesiti d'aritmetica;

c) In una versione libera dall'italiano in francese;

d) In un saggio di calligrafia.

Gli esami orali si aggireranno:

a) Sulla storia, a seconda del programma stabilito dal decreto Ministeriale 20 maggio 1871 qui sotto riportato;

b) Sulla geografia, id. id.;

c) Sulla geometria, id. id.

Per gli esami scritti ogni seduta non potrà durare più di sette ore.

L'esame non dovrà durare meno di tre quarti d'ora, nè eccedere un'ora.

Roma, addì 6 novembre 1872.

Il Direttore Capo della Divisione S. C. CARREZZANI.

Programma degli esami orali per l'ammissione ai volontari nell'Amministrazione carceraria.

Storia patria.

Dalla discesa di Carlo VIII in Italia alla pace di Noyon.

Dalla pace di Noyon alla pace di Châteauneuf-Cambrésis.

Dalla pace di Châteauneuf-Cambrésis alla morte di Carlo II.

Dalla morte di Carlo II alla rivoluzione francese.

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna.

Dal Congresso di Vienna ai nostri giorni.

Geografia.

Nozioni generali di geografia.

Geografia fisica dell'Europa - mari - golfi - stretti - fiumi - divisione politica - confini - popolazione - capitali - città principali.

Geografia fisica dell'Italia - isole - golfi - porti principali - laghi - fiumi - monti - circoscrizione amministrativa - confini - linee di comunicazione con gli altri Stati - capoluoghi di provincia e di circondario - popolazione - reti ferroviarie.

Geometria.

Nozioni generali dei primi sei libri, l'undicesimo ed il dodicesimo di Euclide, e sulle più essenziali proposizioni d'Archimede.

Una dimostrazione.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI. Avviso. In Squinzano, provincia di Lecce, nell'ufficio telegrafico sociale è stato, fino dal 1° del corrente, attivato il servizio governativo e privato. Firenze li 3 gennaio 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Cambio decennale dei Consolidati 5 e 3 per cento ed unificazione e cambio dei titoli del Debito Pubblico ex-Pontificio.

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1873.

Consolidato 5 per cento.

Table with columns: Cartelle vigenti al 1° giugno 1871, Rendite, Quantità delle cartelle, Ammontare della rendita. Rows include consolidated 5% and consolidated 3% data.

Consolidato 3 per cento.

Table with columns: Cartelle vigenti al 1° giugno 1871, Rendite, Quantità delle cartelle, Ammontare della rendita. Rows include consolidated 3% and consolidated 5% data.

Debiti Pubblici ex-Pontificio.

Table with columns: Consolidato nominativo, Consolidato al portatore, Certificati di speciale emissione dal Prestito 1860-1864, TOTALI. Rows include various debt categories and their amounts.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA

delle numero 315 obbligazioni di lire 1000 ciascuna del debito ex-Pontificio 20 gennaio 1866. (Parodi) passato a carico del Tesoro italiano, per effetto della Convenzione internazionale di Parigi in data del 7 dicembre 1866, ed in dipendenza del riparto del Debito Pubblico, determinato dal protocollo finale del 31 luglio 1868; formanti assieme il capitale nominale di lire 315,000 estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nell'annata 1872 con decorrenza dal 1° giugno 1872; i cui numeri vengono ora di pubblica ragione ai termini dell'art. 4 dell'atto succitato.

Table with columns: 50, 225, 331, 337, 342, 353, 385, 498. Rows list various numbers and amounts.

Firenze, 20 dicembre 1872.

Il Capo della 3ª Divisione SIMONDA.

Per il Direttore Generale G. GARIBOLDI.

PARTE NON UFFICIALE

DIABIO

La Spenscher Zeitung, accennando all'autografo sovrano che nomina il generale Roon a presidente del Ministero prussiano, conferendogli inoltre la dignità di feldmaresciallo generale, fa notare che con quell'imperiale

autografo il generale Roon è elevato nominalmente alla presidenza del Consiglio, in luogo di non esservi chiamato fuorchè dal caso fortuito dell'età, come lo era in virtù del prescritto con cui veniva accettata la demissione del principe Bismarck.

Il movente generale von Kamecke, viene indicato come direttore del ministero della guerra, col titolo di ministro di Stato. Egli era ispettore generale del Genio. La soprammentovata Spenscher Zeitung, come pure la National Zeitung, dubitano che, dietro queste nuove modificazioni nel ministero, la politica prussiana abbia ad essere animata dallo stesso spirito come era sotto la presidenza del principe Bismarck, come la Provincial Correspondenz aveva affermato.

Tuttavia la Provinzial Correspondenz asserisce che, non ostante la nomina personale del generale Roon alla presidenza del ministero prussiano, la politica sarà sempre la stessa, e che il ministero Roon, del quale il principe Bismarck continua a far parte, non può e non deve essere altro cosa fuorchè una continuazione del ministero Bismarck, collo stesso spirito e direzione.

È smentito che l'insurrezione di Cuba abbia preso una nuova intensità. L'ultima notizia non segnalava alcun cambiamento nello stato delle cose.

Il Journal Officiel scrive: «A proposito dell'incidente che ha prodotto la dimissione del conte de Bourgoing, vari giornali hanno attribuito al ministro di Francia presso il Re d'Italia una parte che non è la sua. Il sig. Fourmier è rimasto estraneo a tutto questo affare. Nessun conflitto è sorto tra lui e l'ambasciatore.»

L'Algemeine Zeitung consacra le prime colonne del suo numero del 1° gennaio alla storia del 1872 in Francia. Essa conclude così: «Se da tutti questi fatti deduciamo una conclusione, ci bisogna riconoscere che la Francia ha ragione di esserci grandemente soddisfatta: il signor Thiers si è dato a conoscere perfettamente capace della sua missione. Egli ha lavorato con zelo fedele, con infaticata energia al risolvimento del suo paese così profondamente scosso. È ancora permesso di dubitare se gli riuscirà di dare una lunga durata alla forma repubblicana del governo, e questo d'altronde non ci pare eccessivamente interessante. L'essenziale è che venga introdotto nell'ordine nella amministrazione e nelle finanze; che vengano fissati i termini della competenza dei vari uffici affini che la macchina possa

fungere senza attriti pericolosi; che si scopra un sistema per cui l'Assemblea nazionale si ponga d'accordo colla maggioranza degli elettori.

« Il signor Thiers ha già risoluto parecchie grandi questioni. Ha già ripristinate le relazioni normali colla Germania e l'equilibrio nelle finanze; ha riordinato l'esercito e restaurato il Consiglio di Stato. A meno che tutte le previsioni umane rimangano deluse, il successo coronerà l'assieme della sua missione. Senza dubbio la via è ancora lunga. Il bilancio ha raggiunto l'altezza vertiginosa di 2 miliardi 288 milioni. C'è un disavanzo considerevole da coprire per il 1872. I raccolti estremamente abbondanti di quest'anno non si presenteranno sempre. S'avrà da combattere ancora in Parlamento più di una battaglia specialmente contro i monarchici.

« In questi ultimi giorni i bonapartisti hanno rialzata la testa. L'anno si chiude così come era cominciato, con ricerche sulle origini della guerra e con promesse di rivelazioni fatte dal duca di Grammont. Scopo di queste rivelazioni è di richiamare le menti sugli imperialisti e forse anche, in seconda linea, di seminar discordie fra l'Austria e la Germania. Ma, per ciò che si riferisce a quest'ultimo scopo, la è proprio fatica gettata. Il futuro ci dirà se il primo sia stato di una qualche utilità al partito.

« Fermiamo qui questo colpo d'occhio retrospectivo. Il 1° gennaio 1872 un giornale francese scrisse che l'anno precedente era stato quello della preparazione e che il 1873 sarebbe l'anno della riscossa. Siamo convinti che questa profezia non si verificherà in alcun modo. Sappiamo benissimo che, in futuro, ogni governo ed ogni partito francese insistano nell'idea della rinovincia e porranno in opera tutti i mezzi necessari a questo effetto, ma sappiamo anche che la sola pazzia potrà tentare di mettere in esecuzione un progetto di vendetta.

« Comunque sia, è necessario per la nostra sicurezza che noi continuiamo ad essere osservatori vigilanti. Inoltre, durante l'anno che comincia, il governo tedesco del pari che la stampa germanica, pur dandosi a vedere gelosa della dignità della Germania, avranno cura di evitare tutto che possa destare anche minimamente le suscettività della nazione nostra vicina. »

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Table listing subsidies for flood victims from various regions like Lombardia, Piemonte, etc., with amounts in Lira.

Totale L. 1,257,666 52

ELEZIONI POLITICHE del 5 gennaio 1873.

(Valutazione di ballottaggio) Palermo (4° Collegio). - Camiceci voti 317, eletto - Tajani 249.

CONCORSI A PREMI.

Il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, in Milano, ha pubblicato i seguenti temi di concorso: Premi ordinari dell'Istituto. Tema per l'anno 1873: - Sui modi di produzione naturale od artificiale dell'osono, sulla sua

natura chimica, ecc. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1873. - Premio, lire 1200. Tema per l'anno 1874: - Studi critici e documentati sugli statuti dei comuni e delle Corporazioni nell'Italia superiore e nelle regioni limitime. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1874. - Premio, lire 1200.

Medaglie triennali dell'Istituto.

Concorso per l'anno 1873: - Possono aspirare a questo medaglie quei cittadini italiani che abbiano concorso a far progredire l'agricoltura lombarda, ovvero che abbiano fatto migliorare notevolmente, od introdotta con buona riuscita, una data industria manifattiera in Lombardia. - Le istanze devono essere presentate non più tardi del 1° maggio 1873. La medaglia, così per l'agricoltura, come per l'industria, è del valore di lire mille.

Premi ordinari di fondazione Cagnola.

Tema per l'anno 1873: - La ipsometria dei diversi quartieri della città di Milano e del suo circondario, fin oltre ai cimiteri, ecc. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1873. - Premio, lire 3000 e una medaglia d'oro di lire 500.

Tema per l'anno 1874: - Dell'ubbricchezza in Italia comparativamente ad altri paesi. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1874. - Premio, lire 1500, e una medaglia d'oro di lire 500.

Tema per l'anno 1875: - La trasfusione del sangue nell'uomo, studiata nel concetto di infuso ematico. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1875. - Premio, lire 1500, e una medaglia d'oro di lire 500.

Premi straordinari della fondazione Cagnola.

Temi per l'anno 1875: - I. Sulla natura dei misami e contagi; II. Sulla direzione dei palloni volanti; III. Sul modo d'impedire la contrazione di uno scritto. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1875. - Il premio per ciascuno di questi temi consiste in lire 1500, e in una medaglia d'oro di lire 500.

Premi di fondazione Secco-Comana.

Tema per l'anno 1873: - Sulla igiene dei lavoratori nelle filature di seta, di cotone e di lana in Italia. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1873. - Premio, lire 864.

Tema per l'anno 1874: - Determinare quali s'ano i migliori mezzi antifermentativi ed antisettici, quali i migliori disinfettanti e deodoranti, sia semplici, sia composti. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1874. - Premio, lire 864.

Tema per l'anno 1877: - Indicare un metodo di cromazione dei cadaveri, da sostituire all'attuale immissione. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1877. - Premio, lire 864.

Premio straordinario Castiglioni.

Tema per l'anno 1873: - Dimostrare se, per la profilassi contro il vaiuolo, debbasi la preferenza alla vaccinazione animale, o alla vaccinazione umanizzata. - Tempo utile per il concorso, tutto febbraio 1873. - Premio, lire 600.

Premio straordinario Susani.

Tema per l'anno 1875: Sulla conservazione delle orate del baco da seta. - Tempo utile per il concorso, 2 gennaio 1875. - Premio, lire 1500.

Premio di fondazione Brambilla.

Concorso per l'anno 1873: - Invenzione o introduzione in Lombardia di nuove macchine o processi industriali o altri miglioramenti, da cui la popolazione ottenga un vantaggio reale e provato. - Tempo utile per il concorso, tutto gennaio 1873. - Il premio sarà proporzionato all'importanza del titolo che si presenteranno al concorso, e potrà raggiungere, in casi di merito eccezionale, la somma di lire 4000.

Fondazione letteraria dei fratelli Cian.

I. CONCORSO. - Tema per l'anno 1875: Un libro di lettura per il popolo italiano. - Tempo utile alla presentazione dei lavori, tutto dicembre 1874. - Premio, un titolo di rendita pubblica italiana, di lire 500 annue.

II. CONCORSO (triennale). - Tema per l'anno 1874: - Un libro diretto al miglioramento morale dei campagnuoli. - Tempo utile per il concorso, tutto aprile 1874. - Premio, lire 1000.

III. Gli studiosi che desiderano maggiori guadagni intorno ad alcune dei concorsi qui sopra accennati, possono rivolgersi alla Segreteria del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, nel palazzo di Brera, in Milano, che invierà loro gratuitamente una copia dei relativi programmi.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso a tutto il 15 gennaio 1873 alla nomina di ricettore del lotto al Banco num. 94, nel comune di Toccacella, provincia di Roma, con l'aggio medio annuale di L. 528 99 lordo.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrenza istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, n. 5728, nonché i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora non fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal menovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 20 dicembre 1872.

Il Direttore Centrale M. COSTANZI.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 dicembre 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ufficio Centrale Meteorologico.

Firenze, 5 gennaio 1873 (ore 15 2-3).

Tempo bello e mare tranquillo in tutto il Tirreno. Cielo coperto lungo le coste adriatiche. Nuvoloso in Sicilia. Mare agitato soltanto presso il Gargano, al capo Spartivento, al capo Passaro e a Malta. Venti generalmente deboli delle regioni Nord. Forti presso il golfo di Napoli, nel canale di Otranto e nell'estrema Sicilia. Pressioni cresciute da 2 a 5 mm in Sardegna, in Sicilia, a Malta e nel centro del Tirreno. Stazionario o leggermente aumentate nelle altre parti d'Italia. Continuerà il tempo calmo e generalmente buono.

